

LUCI E OMBRE, PASSI E SALTI.
LA PROGRESSIONE
NELLE CARRIERE PUBBLICHE ROMANE
NEL TARDOANTICO:
PROFILI DI DIRITTO CRIMINALE*

Prof. Assoc. Andrea Trisciuglio, Ph.D.

Università di Torino, Italia

1. PREMESSA

Verso la fine dell'impero di Costantino il Grande, Firmico Materno nel suo trattato sull'astrologia (*Mathesis*) osserva incomprensibili anomalie nel conferimento degli *honores*. Ad essi giungono personaggi di scarso valore, mentre quelli validi sono indotti alla fuga e all'esilio. V'è chi nasconde le sue umili origini e le sue bassezze sotto i fasci consolari, mentre a chi vanta illustri natali è negato l'accesso alle insegne degli *honores*. Alcuni, giovanissimi e senza particolari meriti, scalano assai rapidamente i gradini del *cursus honorum*; per contro altri, dotati di ogni apprezzabile qualità di vita, vi si avvicinano solamente in età avanzata¹. È la rappresentazione di una crisi di un metodo impiegato per selezionare

* Relazione presentata in occasione del Second International Balkan Conference for Roman Law and Roman Legal Tradition su: "The Universality of Roman Law", convegno tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza di Niš (Serbia) dal 12 al 14 ottobre 2017. Esprimo qui viva gratitudine agli organizzatori, ed in particolare alle Professoresse Malina Novkirishka e Marija Ignjatović, per l'amichevole accoglienza ricevuta.

¹ Cfr. Firm. Mat., *Math.* 1.7.5–6: «*Quid de decore, honoribus malorum et de fuga exiliisque bonorum dicimus? Vides illum, servilibus maculis infectum, sordes ac labem generis sui consularium fascium nobilitate protegere? Ille, ingenui sanguinis ornamenta circumferens, honorum debitis priuatur insignibus. Ille, primo aetatis gradu positus, nulla praeferens ornamenta uirtutis, omnes honores praecipiti celeritate continuat; ille, iam deficientis aetatis senio confectus, et testimonium egregiae uitae <...>, cursu nunc primo in adeundis honoribus auspicatur. Quae istum senem ratio retardavit? atquin illi omnia honorum ornamenta uitae meritum pollicebatur. Quis illum iuvenem ad tantum honorum cumulum, de quo nihil adhuc tale sperare poteramus, cursu[s] repentinae felicitates impegit, nisi vis illa quam dicimus fati, quae stellarum agitatione perficitur, operata est ut illum cogeret, hunc retardaret?» (ed. P. Monat, t. I, livres I–II, Paris, Les Belles Lettres, 1992, 70); sul passo v. G. A. CECCONI, *Aviano Simmaco, Costante e l'andamento delle carriere senatorie nel tardo impero (in margine all'interpretazione di AE. 1988,217)*. – In: *SDHI*. 62 (1996), 348. La *Mathesis* è databile tra il 334 e il 337 d.C.; su tale trattato di astrologia, dedicato al console ordinario designato Egnazio Lolliano Mavorzio, si è soffermato di recente L. MINIERI, *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica*. – In: *TSDP* 4 (2011), § 6, 44 ss.*

i detentori di cariche pubbliche (con funzioni e responsabilità crescenti) che aveva dato buona prova di sé a partire dall'età repubblicana². Un metodo che privilegiava il *meritum*, criterio nel quale confluivano nobile lignaggio e capacità personali (oltreché doti morali) dimostrate³, nonché una certa età in grado di garantire capacità di discernimento. Lontano da intenzioni polemiche e ragionando su di un piano esclusivamente filosofico-religioso⁴, Firmico Materno individua poi un'unica causa di siffatte anomalie: il Fato, che è determinato dai movimenti dei pianeti e che spingerebbe alcuni verso carriere fulminee e ritarderebbe altri, pur meritevoli, nel conseguimento degli *honores*⁵.

Una tale spiegazione appare però ai nostri occhi piuttosto semplicistica e un poco ingenua e non solamente per quanto riguarda le carriere senatoriali⁶. Per rendersene conto è sufficiente prestare attenzione alla realtà storica, prosima al suddetto trattato di astrologia, che affiora da alcune costituzioni dell'imperatore Costantino e di suo figlio Costanzo II. Tali *leges* intendevano prevenire

² Sulla crisi del *cursus* in età costantiniana cfr. S. RODA, *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*. – In: *Storia di Roma*. Vol. III.1 (direz. A. Schiavone), Torino, Einaudi, 1993, 650 ss.

³ Per l'estensione semantica di "*meritum*", non coincidente con quella di "merito" (it.) cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano, Ledizioni, 2017, 77 s.; si veda anche Chr. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge, Massachusetts – London, Harvard University Press, 2004, 211, per il quale il termine sarebbe inclusivo di "competence" e di "length of service".

⁴ Cfr. G. A. CECCONI, *Op. loc. cit.*

⁵ Cfr. Firm. Mat., *Math.* 1.7.6 (*in fine*), cit. *supra*, nt. 1.

⁶ A queste pare riferirsi principalmente Firmico Materno accennando ai fasci consolari. Costantino – vale la pena di ricordarlo – amplia la base sociale di formazione dell'ordine senatorio, fino ad allora di prevalente origine nobile romana, disegnando nel contempo per lo stesso nuove possibilità di carriera anche in ambito periferico (accesso, per esempio, a governatorati e prefetture). L'inclusiva riforma costantiniana qualche decennio dopo attirò le critiche dell'imperatore Giuliano: v. Amm. Marc., *Hist.* 21.10.8: «*Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit, eum aperte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares*». Sul rinnovamento della composizione del senato romano operato da Costantino si veda P. GARBARINO, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano, Giuffrè, 1988, 159 s. e ntt. 158–159; P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 2003, 556 ss.; specialmente R. LIZZI TESTA, *Alle origini della tradizione pagana su Costantino e il senato romano (Amm. Marc. 21.10.8 e Zos. 2.32.1)*. – In: *Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown*, edd. Ph. Rousseau, M. Papoutsakis, Burlington, Ashgate, 2009, 113 ss., inoltre 121 s.; EAD., *Costantino e il Senato romano*. – In: *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313 – 2013*. Vol. I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2013, 351 ss. Sul senato in epoca costantiniana cfr. altresì F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*⁵, Napoli, Jovene, 2008, 76 ss. La *nobilitas* come componente dell'*ordo senatorius* non avrà pressoché rilevanza nel Teodosiano e nelle Novelle postteodosiane; v. al riguardo V. NERI, *Il lessico sociologico della tarda antichità: l'esempio delle «Variae» di Cassiodoro*. – In: *Studi Storici* 51.1 (2010), 46 s.

e punire quelle pratiche corruttive, diffuse entro gli apparati amministrativi centrali e periferici dell'impero, che favorivano avanzamenti di carriera o acquisizioni di funzioni pubbliche moralmente e giuridicamente non spettanti e, con essi, privilegi di diversa natura che non possiamo esclusivamente identificare con gli aumenti della retribuzione previsti laddove gli *officia* fossero gerarchicamente organizzati. Così, in una *lex* del 331 leggiamo che le *procuraciones* e le *curae* cittadine debbano essere attribuite a chi ha già adempiuto ai *munera* della *civitas*, ha una certa età e può vantare *merita*, mentre vengono puniti, non solamente con la rimozione dalla carica, quegli insediamenti ottenuti grazie ad un'illecita raccomandazione (*per suffragium*)⁷. In un'altra costituzione dalla incerta paternità (Costantino o Costanzo II) gli *officia* imperiali sono riservati a chi manifesta un'idoneità che risulti in particolare da un'esperienza amministrativa pregressa e da una certa età, mentre sono puniti con una pena pecuniaria gli accessi *ex suffragio ambitionis*⁸. Per le carriere militari poi è significativa la vicenda che interessò *Flavius Abinnaeus* negli anni 340–341 e che è documentata da un celebre papiro scritto in latino⁹. Costui ottiene con nomina imperiale la carica di *praefectus alae* della guarnigione di *Dionysias* (Egitto), ma quando si tratta di assumere le funzioni viene informato dal *dux et comes*, *Valacius*, che per il suo posto erano state presentate all'imperatore altre candidature poi accolte dallo stesso *Valacius*. *Abinnaeus* richiede dunque a Costanzo II la rimozione dei funzionari a suo giudizio illegittimamente (*per suffragium*) insediatisi e la corresponsione del vitto quotidiano (*cotidianum victum*) dovutogli¹⁰.

È difficile dunque credere che nella prima metà del IV secolo le deviazioni rispetto al *cursus honorum* – ancora fondato sui criteri tradizionali riassumibili nel

⁷ Cfr. C.Th. 12.1.20. Sui significati di *suffragium* in epoca costantiniana cfr. Cl. NERI, *Suffragium. Per la storia di un'idea*. – In: *Studi Tardoantichi*. Vol. V, Messina, Sicania, 1988, 127. Altra lett. in A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 63 ss. (note).

⁸ Cfr. C.Th. 8.1.1; J. L. CAÑIZAR PALACIOS, *Integritas vs ambitus en la frontera*. – In: *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*. Vol. XXI, Napoli, ESI, 2016, 82 s.; A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 70 nt. 27.

⁹ Cfr. H. I. BELL – V. MARTIN – E. G. TURNER – D. VAN BERCHEM (edd.), *The Abinnaeus Archive. Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II*, Oxford, Clarendon Press, 1962, 34 ss.

¹⁰ Cfr. D. LIEBS, *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike*. – In: *ZSS.RA*. 95 (1978), 172 s.; R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino a Roma* (trad. G. Clemente), Bologna, Il Mulino, 1991, 291; J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 26 s.; Chr. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire cit.*, 199; M. PAPADIMITRIOU, *Le «suffragium» et la corruption administrative dans l'empire romain au IVe siècle*, Montréal, [Mémoire], 2014, 1 e 106.

trinomio: *merita, labor, statuta tempora*¹¹ – fossero opera esclusiva del Fato. Il *suffragium*, l'*ambitio*, l'*ambitus* potevano senz'altro determinare le fortune di chi aveva intrapreso una carriera nelle amministrazioni romane, civili o militari. Erano queste, in ogni caso, condotte censurate alla luce degli antichi valori espressi dalla romanità, come emerge dal linguaggio impiegato dalla cancelleria imperiale e nelle fonti letterarie tardo-antiche, ed altresì da una evidente e prolungata reazione normativa, che si sviluppa nel periodo qui preso in considerazione (IV–VI secolo d.C.) e che possiamo inquadrare in parte nel diritto criminale.

2. LUCI E OMBRE, PASSI E SALTII. CARRIERE PUBBLICHE CHE VIOLANO LE REGOLE DEL CURSUS HONORUM NEL LESSICO TARDOANTICO

Nel linguaggio della cancelleria imperiale, in effetti, la *dignitas* è qualificata “*adumbrata*” e l'*honor* si specifica con un “*falsus*”, se sono ottenuti con il *suffragium* o con l'*ambitio* per sottrarsi ai *munera curiali*¹². L'*honor* è *indebitus* in C.Th. 12.1.44 (imp. Costanzo II, a. 358)¹³ e in C.Th. 7.1.7 (imp. Valentiniano I, a. 365). Ancora di *honores adumbrati* per essere viziati dal *suffragium* si discorre in una costituzione di Teodosio I del 381¹⁴. Le modalità con le quali si raggiungono promozioni viziate sono poi associate alla clandestinità¹⁵, a intese segrete che spesso si valgono della mediazione di un alto dignitario di corte, in funzione di *suffragator*, in grado, con il suo intervento (*suffragium*), di alterare la “spontaneità” del giudizio della cancelleria imperiale sull'idoneità del candidato ad occu-

¹¹ Mi si permetta il rinvio a A. TRISCIUOGLIO, *Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici.* – In: *Revista Digital de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia* 16.2 (2016), spec. 286 ss. [= in *RGDR*. 27 (dic. 2016), spec. 7 ss.].

¹² Cfr. C.Th. 12.1.24 (imp. Costanzo II, a. 338): «*Quicumque fugientes obsequia curiarum affectaverint adumbratae nomina dignitatis, etsi eos spes falsi honoris illuserit, XXX argenti libras inferre congantur*»; il testo presenta variazioni stilistiche (nelle locuzioni che qui interessano) rispetto alla stessa *lex* accolta in C.Th. 6.22.2 (dove si accenna ai *suffragia* e all'*ambitio*); cfr. J. F. MATTHEWS, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, Yale, Yale University Press, 2000, 246 s.; A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 69 nt. 24.

¹³ Cfr. Ch. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg, AECR, 1979, 247 e nt. 51.

¹⁴ Cfr. C.Th. 6.22.6; K. L. NOETHLICH, *Beamtenum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GmbH, 1981, 96.

¹⁵ Cfr. Amm. Marc., *Hist.* 20.5.7: «*...nec honores ambitio praeripiat clandestina...*»; A. TRISCIUOGLIO, *Riflessioni storico-comparatistiche cit.* (nt. 11), 285 s. [= in *RGDR*. 27 (dic. 2016), 6 s.].

pare posizioni superiori o anche, più in generale, a svolgere pubbliche funzioni. Nella normalità dei casi un soggetto è invece *decoratus* o *donatus* in rapporto alle dignità¹⁶ e si può essere *conspicuus* per la luce degli onori¹⁷. Nell'Italia sotto Teoderico le *dignitates* onestamente ottenute sono luminose come raggi del sole e brillano della luce del re che le ha concesse¹⁸.

Le attribuzioni poi di onori e dei relativi benefici che si ricevono oltrepassando (in dispregio dell'*ordo*) i normali gradi ascendenti sono rappresentati attraverso la metafora del salto¹⁹, sia nelle fonti letterarie (Ammiano Marcellino), dove si legge di promossi "*inmodico saltu*" o "*repentino saltu*"²⁰, sia nelle *leges* imperiali dove troviamo l'espressione "*permutationum saltibus superiore gradu captato*"²¹; metafora, questa, che avrà poi anche ampia diffusione nel lessico ecclesiastico in relazione alle *promotiones* dei vescovi²². Le aggettivazioni a cui si è fatto brevemente cenno riflettono senza dubbio un giudizio di moralità presente nella società romana tardoimperiale che consente di separare idealmente coloro che in modo immeritato, per mezzo eventualmente del *suffragium*, hanno acquisito un titolo, legato o meno ad una effettiva *administratio*, rispetto a coloro che hanno raggiunto tale risultato in modo onesto, rispettando le regole del *cur-sus honorum*²³. Ma alla riprovazione morale si aggiunge altresì la più efficace reazione giuridica, che, in aderenza al tradizionalismo giuridico romano, si traduce nel dare nuovi contenuti a crimini di più antica risalenza. Per le violazioni delle

¹⁶ Cfr. D. SCHLINKERT, *Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996, 66 s. (con indicazioni delle fonti).

¹⁷ Cfr. C. 4.63.3 (a. 408–409).

¹⁸ Cfr. Cassiod., *Var.* 6.23.2 (ed. Mommsen, *MGH.*, t. XII, 195): «*Exeunt a nobis dignitates relucens quasi a soli radii*»; W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*², Bologna, Il Mulino, 1982, 172.

¹⁹ H. E. DIRKSEN, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum: Thesauri latinitatis epitome*, Berolini, Duncker & Humblot, 1837, 857, definisce il *saltus*, nell'accezione che qui interessa, nei seguenti termini: «*actus procedendi (qui graduum ordinem non servat)*».

²⁰ Cfr. Amm. Marc., *Hist.* 20.2.5; 26.6.7; v. anche 14.1.1: «*...ad principale culmen insperato saltu provectus...*».

²¹ Cfr. C. 2.7.27: «*Nemo excepta Menandri fisci patroni persona speret de cetero permutationum saltibus superiore gradu captato fruiturum se beneficiis, quae patronis aerarii seu dum officium exhibent causis fiscalibus aut post expletum agmen impertita monstrantur*» (imp. Giustino, a. 524); J. R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*. Vol. II, A.D. 395–527 [Menander 2], Cambridge, Cambridge University Press, 1980, 754; A. AGUDO RUIZ, *El advocatus fisci en derecho romano*, Madrid, Dykinson, 2006, 33.

²² Cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 75 nt. 47.

²³ Cfr. a proposito di tale distinzione M. CAPUTO, *Osservazioni in tema di suffragium nel IV sec. d.C.* – In: *KOINONIA* 28-29 (2004-2005), 57 s.

regole imperiali sul *cursus honorum* rilevano in special modo il *crimen ambitus* e il *crimen sacrilegii*.

3. NOMINE IMPERIALI E CRIMEN AMBITUS

Il *reus* di *ambitus* in età repubblicana era identificabile con il candidato all'elezioni popolari che usava mezzi di propaganda elettorale non permessi dalla legge. Il passaggio poi ad un ordinamento costituzionale profondamente diverso, qual è quello del Principato prima e del Dominato poi, ha determinato necessariamente una differente configurazione del *crimen*, essendo venuto meno, salva l'eccezione dei *municipia*²⁴, il fondamentale presupposto del voto popolare espresso in un'assemblea ritualmente convocata²⁵.

In effetti, se guardiamo alle ipotesi in cui i compilatori del Codice Teodosiano hanno inteso ravvisare la fattispecie del *crimen ambitus*, possiamo dire che esse hanno come elemento comune non più l'alterazione della volontà popolare bensì quella dell'imperatore (*rectius*, nella maggior parte dei casi, degli uffici della cancelleria imperiale), espressa in un codicillo di nomina oppure in un provvedimento che autorizzava eccezionalmente la *repetitio officii*, in senso contrario al principio della rotazione nelle cariche pubbliche. La condotta incriminata aveva dunque come scopo, perseguito anche attraverso l'ausilio di un dignitario di corte (*suffragator*), quello di ottenere un riconoscimento di onori o dignità che non spettavano al beneficiario, dal momento che questi non risultava dotato di quei requisiti predeterminati dalla legislazione imperiale, che sono racchiusi, come già si è ricordato, nel trinomio: *merita, labor, statuta tempora*²⁶. È quanto mi è sembrato di cogliere²⁷ dalle poche *leges* raccolte sotto il titolo 9.26 (*Ad legem Iuliam de ambitu*) che appartengono agli anni 397–416. Nella prima di esse, attribuibile all'imperatore d'Oriente Arcadio, si punisce con la *deportatio* e la confisca dei beni chi tenti, raggiungendo o meno lo scopo, di ottenere una *dignitas*

²⁴ Cfr. D. 48.14.1.1 (epoca severiana).

²⁵ Cfr. tuttavia ora, in senso contrario, V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I–IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino, Giappichelli, 2016, 188 ss.

²⁶ Cfr. *supra*, nt. 11. Oltremodo significativo appare il seguente passaggio di una lettera di Leone Magno (*Epist.* 12.4, Migne, *PL*. Vol. LIV, 649–651): «*Si enim ad honores mundi sine suffragio temporis, sine merito laboris indignum est pervenire, et notari ambitus solent, quos probitatis documenta non adiuvant...*».

²⁷ Cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 81 ss.

illustre o un *honor* palatini mediante l'*ambitio* e viziando con tale contegno il *iudicium* imperiale sull'idoneità del candidato. Le restanti tre *leges* del titolo C.Th. 9.26 sono tutte di Onorio, imperatore d'Occidente, e si occupano dell'*ambitus* che si attua attraverso la ripetizione di un ufficio già ricoperto; la pena prevista è nuovamente la *deportatio* (C.Th. 9.26.2–3) oppure la confisca dei beni a vantaggio del fisco (C.Th. 9.26.4). Anche in questo caso, tuttavia, ho avuto modo di notare come la *re-petitio* si dovesse concretizzare in senso proprio in un'illecita richiesta rivolta alla cancelleria imperiale – si discorre di *subrepticiae supplicationes* in C.Th. 9.26.3 – ed erroneamente accettata col rilascio del brevetto di conferma²⁸. Sia dunque nel caso di conseguimento “ambizioso” delle *dignitates o honores* palatini sia nella diversa ipotesi di iterazione di un ufficio già ricoperto v'era sempre in gioco un'offesa alla volontà imperiale indotta ad esprimersi erroneamente in un atto di nomina, frutto di un inganno operato dal candidato-beneficiario. La punizione del *crimen ambitus*, così aggiornato nella sua essenza in età tardoantica, mirava in fin dei conti ad assicurare la legittimità e la sostanziale fondatezza del *iudicium* imperiale espresso sull'idoneità del candidato, evitando riconoscimenti di posizioni non spettanti per carenza dei requisiti soggettivi che da qualche tempo erano stati precisati dalla legislazione imperiale²⁹.

4. NOMINE IMPERIALI E CRIMEN SACRILEGII

Nel Tardoantico il *crimen sacrilegii* non è più inteso esclusivamente come furto qualificato di cose sacre alla luce della *lex Iulia peculatus*³⁰, ma acquisisce nuovi contenuti: sintetizza infatti in questa epoca talune condotte offensive nei confronti della religione cristiana³¹, dei sacerdoti o dei luoghi di culto cristiani³²; è

²⁸ Quanto detto vale anche per C. 9.26.1 che è il risultato di una fusione, operata dai compilatori giustiniani, tra una parte di C.Th. 9.26.2 e una parte di C.Th. 9.26.3; cfr. in merito A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 108 s.

²⁹ Per la considerazione del *crimen ambitus* in epoca medioevale cfr. A. TRISCIUOGLIO, *Il crimen ambitus dal Corpus Iuris Civilis al De dignitate di Martino Garati da Lodi. – In: Glossae 14* (2017) [Hom. al Prof. E. Gómez Royo], in corso di stampa.

³⁰ Cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, Giuffrè, 1979, spec. 113 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, Giuffrè, 1998, 200; A. SMORCHKOV, *Sulla interpretazione del termine sacrilegium nel libro 48 dei Digesta. – In: Problemi della traduzione dei Digesta Giustiniani nelle lingue europee* (curr. L. Minieri – O. Sacchi), Napoli, Jovene, 2007, 125 ss.

³¹ Come avviene, per esempio, nel caso di svolgimento di attività processuale e negoziale di domenica o nel giorno di Pasqua: cfr. C.Th. 11.7.13 (a. 386), su cui cfr. M. BIANCHINI,

un tratto evolutivo che si può bene cogliere invero nella definizione di “*sacrilegium*” presente nelle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia³³. Vi rientrano però anche alcune attività offensive nei confronti dell'imperatore, il quale, come è noto, nel periodo in esame era sacralizzato anche in vita oppure era considerato investito dei suoi poteri dalla divinità³⁴, cosa che giustificava la qualificazione di “divini” attribuita ai suoi precetti³⁵; la dottrina del '700 ha voluto rappresentare tale specie di sacrilegio con l'espressione “*sacrilegium politicum*”³⁶.

E in effetti se leggiamo il titolo 9.29 (*De crimine sacrilegii*) del *Codex giustiniano* – che denuncia chiaramente tale estensione³⁷, superando la connotazione tradizionale (pagana) del *crimen* emergente ancora dai testi della giurisprudenza classica confluiti in D. 48.13 (*Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*) – il sacrilegio non consiste solamente nella violazione della *sanctitas divinae legis*, ossia principalmente, secondo il Gnoli, nel praticare

Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni – ora in *Temie tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, Giappichelli, 2008, 247 s. e nt. 38; inoltre, *Ed. Theod.*, cap. CLVIII (FIRA. II, 710), sul quale cfr. A. GAUDENZI, *Die Entstehungszeit des Edictum Theoderici*. – In: ZSS.GA. 7 (1887), 49.

³² Cfr., per esempio, C.Th. 16.2.31 = C. 1.3.10; *Paul. Sent.* 5.19; in dottrina cfr. C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino, Giappichelli, 1970, 37; inoltre, con puntuale rassegna delle costituzioni del Teodosiano rilevanti, J. L. CAÑIZAR PALACIOS, *La utilidad política y social del vocabulario religioso en la legislación del Teodosiano*. – In: *Droit, religion et société dans le Code Théodosien* (dir. J. J. Aubert – Ph. Blanchard), Genève, Librairie Droz, 2009, 137 ss.; adde, in precedenza, G. DE BONFILS, *Omnes...ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, Cacucci, 1998, 189 s. nt. 233 (con altra lett.).

³³ Isid. Siv., *Etym.* 5.26.12: «*Sacrilegium proprie est sacrarum rerum furtum. Postea et in idolorum cultu haesit hoc nomen*»; R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones sobre los crimina, en particular contra el Estado en las Etimologías de Isidoro (Et. 5,26)*. – In: *RHD*. 65.4 (1997), 411 s.

³⁴ Per le fonti giuridiche cfr. J. L. CAÑIZAR PALACIOS, *Divus, aeternitas, numen,...¿Teología imperial en la legislación tardoantigua?*. – In: *Aevum* 81.1 (2007), 189 ss.; ID., *La utilidad política cit.*, 136; inoltre, *ex multis*, A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*³, Torino, UTET, 1987, 219.

³⁵ Cfr. spec. J. L. CAÑIZAR PALACIOS, *La utilidad política cit.*, 136 s.

³⁶ Mi riferisco a H. E. KESTER – F. L. COMBACH, *De sacrilegio politico, Ad L. 3 Cod. de crim. sacril.* (Diss. inaug.), Rintelii, Literis Hermanni Augustini Enax, 1711; cfr. altresì I. H. BÖHMER – I. S. F. BÖHMER, *De variis sacrilegii speciebus ex mente iuris civilis* (Diss. iurid.), Halae Magdeburgicae, Litteris Ioannis Grunerti, 1724, 49. È considerata manifestazione di temerarietà “sacrilega” opporsi ai precetti imperiali: cfr., per esempio, *Const. Sirm.* 16: «*Quam sanctionem adeo volumus custodiri, ut, si quisquam temeritate sacrilega praeceptis fuerit conatus obsistere, actor et conductor procuratorque, qui ad tuendam absentis domini possessionem esse detegitur, dari se metallo aut poenam deportationis non ambigat subiturum*» (imp. Onorio, a. 408).

³⁷ Percepibile fors'anche nell'uso della locuzione “*instar*”, che potrebbe evocare la simiglianza rispetto ad una fattispecie di base dove l'offesa è rivolta a Dio e non all'imperatore: cfr. C. 9.29.2; ma si veda anche C. 1.23.5 (*infra*, nt. 52).

l'eresia (C. 9.29.1)³⁸, ma anche nella critica delle scelte dell'imperatore operate nel campo delle nomine a cariche pubbliche (C. 9.29.2)³⁹, come pure nel tentativo di occupare un ufficio in una provincia, alla quale il candidato appartiene (altresì come membro di una *civitas* ivi situata), in assenza di un permesso imperiale liberamente concesso (C. 9.29.3)⁴⁰. Nel novero delle offese all'imperatore sacralizzato possiamo aggiungere anche la condotta del giudice *a quo* che ostacola la trasmissione del fascicolo di causa all'imperatore, giudice d'appello⁴¹, ed altresì le violazioni dei *divalia scita* consentite dal *dux* e dal suo *officium* in materia di esazioni tributarie⁴².

Stante il legame tra il *crimen sacrilegii* e decisioni imperiali relative anche alle nomine funzionariali, potrebbe essere utile, credo, esaminare se e come la repressione a titolo di *crimen sacrilegii* potesse concorrere ad assicurare il rispetto del *cursus honorum*, tentando di meglio precisare in un secondo momento il confine tra il *crimen ambitus*, precedentemente tratteggiato, e il *crimen* di "sacrilegio politico". Per tale indagine risultano particolarmente importanti gli anni 384–387 che seguono al riordino delle carriere operato da Valentiniano I⁴³.

³⁸ Cfr. F. GNOLI, sv. *Sacrilegio (dir. rom.)*. – In: *Enciclopedia del Diritto*. Vol. XLI, Milano, Giuffrè, 1989, 215; in effetti, C. 9.29.1 è *iugenda* con C. 1.1.1 = C.Th. 16.1.2 (il celebre editto di Tessalonica).

³⁹ Cfr. *infra*, nt. 48.

⁴⁰ Cfr. in merito E. CUQU, sv. *Sacrilegium*. – In: Ch. Daremberg – E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaine*, t. IV.2, Paris, Librairie Hachette, s.d. (1875–1912), 985 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale cit.*, 289 s.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 2007, 281 s.; A. SCHIAVONE (cur.), *Storia giuridica di Roma*, Torino, Giappichelli, 2016, 473 s. [F. BOTTA]. Per i rapporti tra il *crimen sacrilegii* e il *crimen maiestatis* si veda L. SOLIDORO, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*. – In: *Crimina e delicta nel tardo antico* (curr. F. Lucrezi – G. Mancini), Milano, Giuffrè, 2003, 134 s.; adde G. CRIFÒ, *Profili del diritto criminale romano tardoantico*. – In: *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari* (cur. A. Saggioro), Roma, Carocci, 2005, 87 s.

⁴¹ Cfr. C.Th. 11.29.5 non recepita tuttavia nel Codice di Giustiniano; cfr. S. BARBATI, *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico*. – In: *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*. Vol. XIX, Roma, Aracne, 2013, 397, 402. Si veda anche, sempre in tema di violazione degli obblighi di trasmissione degli atti processuali da parte del giudice *a quo*, C.Th. 11.30.6; F. PERGAMI, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda Antichità*, Milano, Giuffrè, 2007, 36 nt. 77, 105 s.

⁴² Cfr. C.Th. 7.4.30 = C. 12.37.13: «Ideoque lege repetita censemus, ut, si quis <C. militum> interclusam specierum exactionem refricare temptaverit vel adaerationes statutas ausus fuerit inmutare, tam vir spectabilis dux centum librarum auri quam etiam eius officium pari condemnationis summa quatiatur, adiecta sacrilegii poena, quae divalium scitorum violatores palam insequitur» (imp. Teodosio II, a. 409); J. L. CAÑIZAR PALACIOS, *Integritas vs ambitus cit.*, 100.

⁴³ La riforma di Valentiniano I del 372 è conservata *per partes* nel Teodosiano: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*. Vol. V, Napoli, Jovene, 1975, 377 nt. 13;

A tale generale riforma amministrativa che collegava in modo dettagliato i titoli onorifici a posizioni dell'organico amministrativo si riferisce una costituzione di Valentiniano II, il figlio di Valentiniano I, del 384 (C.Th. 6.5.2 [= Brev. 6.1.2] = C. 12.8.1)⁴⁴, che nel *Breviarium Alaricianum* è corredata dall'*Interpretatio*⁴⁵. In essa il *sacrilegium* è inteso come la violazione dei *divina praecepta* che ha determinato una *usurpatio* di una posizione amministrativa non spettante; e Valentiniano II chiarisce che la responsabilità penale non viene meno in caso di *ignorantia legis*⁴⁶.

Nel medesimo anno Valentiniano II in una costituzione indirizzata a Simmaco, all'epoca *praefectus Urbi* (di Roma), assimila al sacrilegio la condotta di chi, detentore di un pubblico potere⁴⁷, si permette di criticare la valutazione imperiale, espressa in sede di nomina, circa l'idoneità di un candidato a ricoprire una carica⁴⁸; viene costruito dunque una sorta di reato di opinione che intende

F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364 –375)*, Milano, Giuffrè, 1993, 591–593 (con altra lett.); J. MIGL, *Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1994, 242; R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, Edipuglia, 2004, 303 s.; S. SCHMIDT-HOFNER, *Ehrensachen. Ranggesetzgebung, Elitenkonkurrenz und die Funktionen des Rechts in der Spätantike*. – In: *Chiron* 40 (2010), 212 ss. L'attenzione dell'imperatore per la scelta di uomini adatti da inserire nei più alti gradi dell'amministrazione si manifesta anche negli specifici atti d'investitura: Ammiano Marcellino (*Hist.* 30.9.3) riconosce a Valentiniano I di essere stato «*scrupulosus in deferendis potestatibus celsis*».

⁴⁴ «*Coelestis recordationis Valentinianus, genitor numinis nostri, singulis quibusque dignitatibus certum locum meritumque praescipit. Si quis igitur indebitum sibi locum usurpaverit, nulla se ignorance defendat, sitque plane sacrilegii reus, qui divina praecepta neglexerit*»; non pare corretto attribuire tale *lex* al fratellastro di Valentiniano II, l'imperatore Graziano, come fa F. DE MARTINO, *Storia cit.*. Vol. V, 377 nt. 13.

⁴⁵ «*Si quis praesumpserit, quam non meruerit a principe dignitatem, sacrilegii reus habeatur. Hic de iure addendum, quae sit poena sacrilegii*»; sulla frase finale («*Hic-sacrilegii*») di tale *Interpretatio* v. G. L. FALCHI, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Romae, Pontificia Universitas Lateranensis, 1989, 97.

⁴⁶ Sulla *lex* in questione cfr. specialmente G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, ESI, 1976, 129 e 137; H. LÖHKEN, *Ordines dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln-Wien, Böhlau, 1982, 142 nt. 41; B. HECHT, *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom. 384/385 n. Chr.*, Berlin, Duncker & Humblot, 2006, 573; S. SCHMIDT-HOFNER, *Ehrensachen. Ranggesetzgebung cit.*, 214 nt. 16, 228 nt. 67, 238 nt. 96; J. N. DILLON, *The Inflation of Rank and Privilege. Regulating Precedence in the Fourth Century AD*. – In: *Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD* (ed. J. Wienand), Oxford, Oxford University Press, 2015, 59 (con ipotesi sull'*occasio legis*).

⁴⁷ Cfr. E. CUQU, sv. *Sacrilegium cit.*, 986 s. (magistrats).

⁴⁸ Cfr. C.Th. 1.6.9 = C.9.29.2: «*Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator*»; A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 97 nt. 141, con altra lett.; una debole argomentazione giuridica si avvale ancora

rafforzare l'autorevolezza dell'*electio* imperiale e porre un freno a quelle maldicenze su carriere non meritate, che lo stesso Simmaco aveva posto pubblicamente in circolazione stimolando – a quanto pare – la risposta normativa dell'imperatore⁴⁹. Più tardi (a. 534) alla corte di Ravenna il re ostrogoto Atalarico sembra riprendere incidentalmente la costituzione di Valentiniano II in una lettera indirizzata al console Paolino, appartenente alla illustre famiglia dei Deci, laddove afferma: “*de illo nefas est ambigi, qui meruit eligi iudicio principali*”⁵⁰. E la medesima disposizione la ritroviamo in una legge del re normanno Ruggero II accolta nel *Liber Augustalis* di Federico II di Svevia (a. 1231)⁵¹.

Nell'anno seguente, il 385, nuovamente Valentiniano II ritorna sul “*sacrilegium politicum*” in una costituzione indirizzata al *praefectus annonae Nicetius*, per affermare che vi rientrano i casi in cui gli apparati amministrativi ostacolano quei riconoscimenti (*beneficia*) relativi ad *administrationes* o *dignitates* che l'imperatore ha già approvato⁵². Lo stesso Valentiniano II poi, nel 386, dopo aver affermato nell'esordio di C.Th. 1.9.2: “*Nefas est a minoribus maiora vel posci vel sperari*”⁵³, riconducendo dunque in generale le violazioni del disciplinato *cursus honorum* alla sfera del sacrilegio (“*nefas*”), ha modo in un'altra costituzione di rappresentare più in dettaglio come *reus sacrilegii* il funzionario palatino che, violando le disposizioni dell'imperatore Graziano emanate cinque anni prima⁵⁴, abbia usurpato una posizione spettante ad un altro funzionario

di C. 9.29.2 nel Piemonte del '700: cfr. F. MICOLO, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola Corte*, Milano, Giuffrè, 1984, 130 ss.

⁴⁹ Cfr. Symm., *Rel.* 17; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284–602: A Social, Economic and Administrative Survey*. Vol. I, Oxford, Basil Blackwell, 1964, 391 s. e nt. 52; D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, Giardini, 1981, 132, 157. Sulla *Relatio* 17 di Simmaco si veda anche L. ATZERI, *Alcuni problemi relativi ai costituzionari*. – In: *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*. Vol. XVI, Napoli, ESI, 2007, 285 s.

⁵⁰ Cfr. Cassiod., *Var.* 9.22.1 (ed. Mommsen, *MGH.*, t. XII, 287).

⁵¹ Cfr. LA. 1.4: «*Ut nullus se intromictat de factis seu conciliis <consiliis> regum. Rubrica. Rex Rogerius. Disputare de regis iudicio, conciliis et institutionibus, factis non oportet. Est enim pars sacrilegii disputare de eius iudiciis factis in constitutionibus atque conciliis et an dignus sit quem rex eligit et decrevit*» (ed. Romano A., *Friderici II. Liber Augustalis*, Lavello, Consiglio Regionale della Basilicata, 2001, XII = ed. Dilcher, 1973, 10).

⁵² Cfr. C.1.23.5: «*Sacrilegii instar est divinis super quibuscumque administrationibus vel dignitatibus promulgandis obviare beneficiis*»; S. SCHMIDT-HOFNER, *Ehrensachen cit.*, 228 e nt. 67, 237. La costituzione non risulta presente nel Teodosiano.

⁵³ Cfr. A. DE FRANCESCO, *Note sull' "anzianità di servizio" nel lessico della legislazione imperiale romana*. – In: *Diritto@Storia* 11 (2013), 17.

⁵⁴ Cfr. Cl. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions: A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, Princeton, Princeton University

di corte, già collocato in congedo, che avesse una maggiore anzianità di servizio⁵⁵.

Nell'anno seguente, il 387, Valentiniano estende la pena prevista per il sacrilegio al caso in cui fosse negato ai *domestici et protectores*⁵⁶ l'esercizio del privilegio di baciare il vicario in occasione delle *salutationes*, considerando tale condotta una grave scorrettezza nei confronti dell'imperatore così legato a tale categoria di funzionari da riconoscere a loro l'*adoratio purpureae*⁵⁷.

Una visione d'insieme delle ipotesi, qui sommariamente descritte, di sacrilegio politico permette di ricondurre la sussistenza dello stesso o a casi di usurpazione in senso proprio, cioè quando – si deve presumere – v'è carenza di un atto di investitura conforme alla legislazione imperiale⁵⁸, oppure a casi in cui alti funzionari non rispettino la nomina regolarmente approvata dalla cancelleria, mettendo in discussione con critiche o comportamenti ostativi la valutazione positiva proveniente dalla cancelleria circa l'idoneità del candidato a ricevere una certa carica o un certo titolo.

Press, 1952, 153 nt. 48, e costituzioni del Teodosiano ivi richiamate. Si veda altresì, di Teodosio I, C.Th. 6.22.7: «*Quod si quis neglexerit ordinem constitutum vel amplius in hisdem honorariis dignitatibus usurpandum impetrandumque crediderit, quam proprii loci ratio et forma permittit, sciat se non solum eo, quod contra legem impetraverit, esse privandum, sed viginti quoque auri libris multandum*» (a. 383); su quest'ultima lex cfr. P. GARBARINO, *Ricerche cit.*, 307 ss.

⁵⁵ Cfr. C.Th. 6.35.13 (= C. 12.28.4): «*Omnes, qui in palatio militando diversis actibus paruerunt, secundum legem domini germani nostri in tantum eius dignitatis, cuius meruerint missionem, optinere norint insignia, ut his omnibus praeferantur in ordine atque consessu, qui posteriore tempore regendas provincias dignitatesque susceperint palatinas. Hoc autem generale decretum si quisquam temeraria usurpatione violare temptaverit, sacrilegii reus legibus censeatur*»;

K. L. NOETHLICH, *Beamtentum cit.*, 87.

⁵⁶ Su di essi cfr. in particolare A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire cit.*. Vol. I, 378. Vol. II, 636 ss.; F. DE MARTINO, *Storia cit.*. Vol. V, 447.

⁵⁷ Cfr. C.Th. 6.24.4 (= C. 12.17.1): «*Domestici ac protectores osculandi, cum salutaverint, vicarios tui culminis habeant potestatem. Poena enim sacrilegii similis erit, si his honorificentia non deferatur, qui contingere nostram purpuram digni sunt aestimati*»; J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis*. Vol. II, Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Verlag, 1975 (rist. ed. Lipsiae 1737), 135; A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire cit.* Vol. II, 544 nt. 52; K. L. NOETHLICH, *Beamtentum cit.*, 87; S. SCHMIDT-HOFNER, *Ehrensachen cit.*, 210 nt. 5, il quale individua nello stesso vicario l'autore dell'illecito; J. N. DILLON, *The Inflation of Rank cit.*, 55 nt. 60. Sull'*adoratio purpureae*, inclusiva del cerimoniale del bacio, v. in particolare F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike*, Berlin, Akademie Verlag GmbH, 2001, 117 ss.

⁵⁸ Su «*usurpare*» e «*usurpatio*» nel lessico tardoantico relativo al diritto pubblico cfr. F. AMARELLI, *Trasmissione cit.*, 127 s. (con altra lett.); inoltre, M. REINHOLD, *Usurpation of Status and Status Symbols in the Roman Empire*. – In: *Historia* 20 (1971), 276 nt. 4.

5. IL RAPPORTO TRA *CRIMEN AMBITUS* E *CRIMEN SACRILEGII* NELLA DIFESA DELLA REGOLARITÀ DEL *CURSUS HONORUM*

Alla luce dei dati sin qui raccolti mi pare che si possano delineare con una certa precisione i diversi frangenti temporali nei quali si può verificare il *crimen ambitus* rispetto al *crimen sacrilegii*, appurato che in entrambi i casi si intende assicurare un regolare funzionamento del *cursus honorum*, con riconoscimento a chi ne è meritevole dei *beneficia* corrispondenti ai differenti gradi dello stesso.

In una sequenza temporale astrattamente divisibile in tre momenti: (1) presentazione della candidatura, (2) *electio* formale con codicillo imperiale, (3) esecuzione della positiva volontà dell'imperatore espressa nell'atto di nomina, il *crimen ambitus* – sia esso *coeptus* o *perfectus*⁵⁹ – attiene alla prima fase dove va formandosi il giudizio dell'imperatore nominante; la repressione di manovre occulte, di pagamenti a *suffragatores*, di sollecitazioni, non ammesse, rivolte alla corte intende preservare in fin dei conti la spontanea valutazione dell'imperatore circa la presenza di tutti requisiti necessari al candidato per occupare una certa posizione, *iudicium* che non deve essere falsato dall'inganno di chi quei requisiti non ha.

Viceversa il sacrilegio politico presuppone più che altro una volontà imperiale regolarmente formatasi, ma successivamente disattesa, ostacolata o criticata dagli apparati amministrativi; in altri casi di sacrilegio, tale volontà appare persino carente e la condotta sacrilega coincide allora con una usurpazione propriamente intesa.

Una tutela penale della regolarità delle carriere amministrative così costruita sembra tuttavia solamente in seconda battuta preoccuparsi dell'efficienza dell'azione amministrativa, efficienza che può evidentemente essere assicurata, come già insegnavano Jeremy Bentham e Max Weber, dall'affidamento delle funzioni via via più importanti a uomini di comprovata idoneità ed esperienza⁶⁰.

⁵⁹ Cfr. C.Th. 9.26.1.

⁶⁰ Cfr. S. CASSESE – J. PELLEW, *Il sistema del merito nel reclutamento della burocrazia come problema storico* – in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 37 (1987), spec. 757, 765; a proposito poi delle ragioni moderne della burocrazia, S. CASSESE, *L'ideale di una buona amministrazione. Il principio del merito e la stabilità degli impiegati*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, 23 s. Ho usato "comprovata" non a caso; sulle dichiarazioni provenienti dai titolari dell'ufficio chiamati a testimoniare la *fides*, l'*industria*, l'assenza di *culpa* del funzionario che aspirava ad una progressione di carriera cfr. L. ATZERI, *Alcuni problemi cit.*, 286 ss.; un accenno ai *documenta probitatis* si trova anche in Leone Magno, *Epist.* 12.4 (cit. *supra*, nt. 26).

Senz'altro prevalente appare invece la componente dell'assoluto rispetto dovuto all'imperatore nominante, ad un tempo *arbiter meritorum*⁶¹ e divinizzato.

6. UNIVERSALITÀ DEL DIRITTO ROMANO

Vorrei chiudere questa mia relazione con una breve riflessione sul tema del convegno: la universalità del diritto romano. A me pare che, nel campo della regolamentazione delle carriere pubbliche, il diritto romano, in particolare quello tardoimperiale (nei principi essenziali, per altro, non molto differente dal diritto repubblicano), possa dirsi universale non certamente per una sua pervasività territoriale che lo ha connotato nella storia fino ai nostri giorni. Vero è, infatti, che, per quanto riguarda il reclutamento degli impiegati e dei funzionari pubblici e per i loro avanzamenti, il diritto romano non ha conosciuto il sistema del concorso pubblico che si è poi affermato nei tempi moderni⁶², e dunque dobbiamo riconoscere che l'esperienza giuridica romana non è servita da modello per soluzioni successivamente adottate con larghezza nella selezione e gestione del personale amministrativo. Piuttosto, direi, nel nostro caso la universalità del diritto romano si vede in una potenzialità d'uso senza limiti spazio-temporali, nella conformità ad una ragionevolezza di fondo da tutti condivisibile; si ripropone qui, a mio giudizio, la considerazione del diritto romano come *ratio scripta* (affermatasi nella Francia a partire dal XIV secolo⁶³) che lo rende suscettibile di future applicazioni, beninteso con inevitabili adattamenti. Guardiamo per un momento alle principali direttive espresse dalla tarda legislazione imperiale: il coprire gli organici delle amministrazioni pubbliche, civili e militari, gerarchicamente strutturate con uomini adatti che hanno già dato prova di capacità ed esperienza, l'assicurare stabilità e regolare remunerazione agli impiegati subalterni a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, il limitare la durata delle cariche burocratiche vietando anche con sanzioni penali, come abbiamo visto, la ripetizione

⁶¹ Cfr. le fonti citate in A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus cit.*, 79 nt. 60; si veda altresì J. MIGL, *Die Ordnung der Ämter cit.*, 238 s.

⁶² Cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Il principio del merito cit.* (*supra*, nt. 11), 281 [= in *RGDR. cit.*, 2 s.].

⁶³ Cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, 613; A. GUZMÁN, *Ratio scripta*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1981, 10 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni*, Torino, Giappichelli, 2001, 106; M. ASCHERI, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna, Il Mulino, 2005, 232.

degli *officia*, il definire tempi certi per gli avanzamenti negli *honores*⁶⁴, sono tutte scelte che rispondono ad un modello organizzativo che si coniuga in modo evidente con il buon senso e la conoscenza delle attitudini umane e che si è per altro perfezionato secondo le medesime direttrici nella scienza e nella pratica del diritto pubblico nel corso del XIX secolo⁶⁵. La lettura di un brano del Minghetti che risale al 1881, al netto dell'auspicio relativo all'indipendenza della burocrazia dal potere politico che non può in linea di massima adattarsi al periodo tardo imperiale romano, offre – mi pare – una prova significativa di questa specifica attitudine universale del diritto romano che poteva nell'Ottocento, e può ancora oggi, orientare la politica del diritto. Dice il Minghetti: “L'ideale di una buona amministrazione dovrebbe comprendere la stabilità dell'impiegato, la sua indipendenza da ogni influsso politico, le sue promozioni regolari per anzianità o per merito”⁶⁶. Recenti, severe critiche mosse alla disciplina italiana in materia di carriere nei pubblici uffici⁶⁷ mi sembrano in effetti rivalutare implicitamente l'esperienza romana tardoantica e una sua universalità *de iure condendo*.

⁶⁴ Cfr. a proposito di tali direttive C. VARELA GIL, *El estatuto jurídico del empleado público en derecho romano*, Madrid, Dykinson, 2007, spec. 335.

⁶⁵ Cfr., a proposito di Max Weber, G. PASTORI, *La burocrazia*, Padova, Cedam, 1967, 19; inoltre, R. CARANTA, *Compiti della politica e compiti dell'amministrazione*. – In: *Scritti in onore di Elio Casetta*. Vol. II, Napoli, Jovene, 2001, 1054 s. Con riferimento alla burocrazia italiana postunitaria di stampo militare sabaudo, cfr. G. MELIS, *La burocrazia*³, Bologna, Il Mulino, 2015, 13 ss.

⁶⁶ Ho desunto la citazione da S. CASSESE, *L'ideale di una buona amministrazione cit.*, 21.

⁶⁷ Cfr. L. IEVA, *Meritocrazia nella P.A.? Allora, ritorniamo alle carriere!*. – In: *LexItalia.it. Rivista internet di diritto pubblico* 1 (2016), 4 s.